

DELIBERA N. 75/23/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL'ART. 49, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

(CONTESTAZIONE 20/22/DSM N°PROC.2831/ZD)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 aprile 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” e, in particolare, l'art. 49, comma 1 che recepisce quanto prescritto dall'art. 41, comma 1 del d.gs. n. 177/05;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante “*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n. 257;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta d’ufficio da questa Autorità mediante il monitoraggio delle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche è stata rilevata la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21 da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia.

In particolare, come da comunicazione inviata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia e riferita all’esercizio finanziario 2021, il predetto Ente pubblico, nell’assumersi impegni di spesa ai fini di comunicazione istituzionale e dell’acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa, ha destinato per la suddetta annualità a favore dei giornali quotidiani e periodici l’importo di euro 6.926,28 pari al 38,68 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 17.906,28), a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale l’importo di euro 10.980,00, pari al 61,32% del predetto totale delle spese pubblicitarie e a favore di altri mezzi di comunicazione l’importo di euro 0,00 del suindicato totale delle spese pubblicitarie.

La Direzione servizi media di questa Autorità ha accertato e contestato, in data 12 dicembre 2022 e poi notificato, in data 15 dicembre 2022, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, per non aver destinato, con riferimento all’esercizio finanziario 2021, la quota per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici.

2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare con nota acquisita al prot n. 0004889 del 10 gennaio 2023 di questa Autorità appositi scritti difensivi, ha chiesto l'archiviazione della contestazione, eccependo quanto segue.

“Nel caso specifico l’importo complessivo pagato di € 10.980 (risultante dalla somma delle fatture elettroniche n. 1325 del 27/12/2021 e n. 203 del 31/03/2022, [....]) è stato erroneamente tutto inserito in riferimento alle spese a favore dell’emittenza privata.

Come visibile nel “progetto di comunicazione n. 483 del 11/05/2021” di TR Media (Allegato 3, cui le stesse fatture fanno riferimento), tale complessivo importo include € 4.800 (pari ad € 5.270,40 con sconto 10% e inclusa iva) di spese di “produzione format CCIAA RE –Magazine”, ed € 1.200 (pari ad € 1.317,60 con sconto 10% e inclusa iva) di produzione servizi redazionali. Solamente € 3.200 ed € 800 (pari ad un totale di € 4.392 con sconto 10% e inclusa iva) concernono la diffusione delle due produzioni, e sono pertanto da conteggiare ai sensi del comma 1 del citato art. 49.

Con tale necessaria correzione l’importo complessivo della spesa pubblicitaria va rettificato a complessivi € 11.318,28 dei quali € 6.926,28 (61,2%) a favore di quotidiani e periodici, e € 4.392 (38,8%) a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica.

Tali importi risultano pertanto rientrare nei parametri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 208/2021”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, risulta che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia non sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/2021.

In sede istruttoria, dunque, si è rilevata un’erronea classificazione e conseguente imputazione di somme spese da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia tra quelle effettivamente impegnate dal predetto Ente pubblico a fini di comunicazione istituzionale e all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

Dalla documentazione versata in atti è emerso che nell’importo pari a euro 10.980,00 riferito alle spese destinate dal predetto Ente pubblico all’emittenza privata televisiva e radiofonica locale e corrispondente al 61,32% del totale delle spese pubblicitarie non sono da ricomprendersi gli importi pari a euro 5.270,40 e a euro 1.317,60 relativi alle “spese di “produzione format CCIAA RE –Magazine” e “di produzione servizi redazionali”.

Tanto premesso, una volta escluse dal computo totale le suddette spese di produzione, l’importo complessivo delle spese pubblicitarie destinate alla comunicazione istituzionale risulta pari a euro 11.318,28, di cui euro 6.926,28, pari al 61,2% del totale delle spese pubblicitarie, a favore di quotidiani e periodici ed euro 4.392,00, pari al 38,8% del totale delle spese pubblicitarie, a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/21, “*le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici*”;

CONSIDERATO che dal computo effettuato sulla base dei dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia in sede di esercizio del diritto di difesa risultano, quindi, rispettate le percentuali di somme impegnate per fini di comunicazione istituzionale da destinare a favore di quotidiani e periodici e a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica, ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1 d.lgs. 208/21;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/21.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 19 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba